CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza 4 ottobre 2016 n. 41493

RITENUTO IN FATTO

1. S.M.R.E. ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione ai reati di cui all'art. 416 c.p. e all'art. 11 del d. Igs. n. 74 del 2000 contestato alla stessa unitamente, tra gli altri, a F.C.C. e S.M.A. per avere in particolare, quale amministratore unico della O. srl dal 03/01/2014 all'11/03/2014 e quale socia dal 03/12/2014 della L.T.M. International, costituito un'associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di plurimi reati di bancarotta fraudolenta, ricorso abusivo al credito e sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposte, e di cui all'art. 11 del d. Igs. n. 74 del 2000 per avere al fine di consentire a F.C.C. e S.M.A. alienato e acquistato simulatamente le quote sociali, i beni strumentali e l'avviamento commerciale nonché i beni patrimoniali, sociali e personali di persone fisiche e giuridiche e per avere compiuto in relazione a tali beni e quote, atti fraudolenti.

2. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 321 c.p.p., 240 c.p., 416 c.p. e 11 del d. Igs. n. 74 del 2000 deducendo l'illegittimità dell'ordinanza impugnata in quanto priva di una reale motivazione essendosi il Tribunale del riesame limitato a riportare pedissequamente il contenuto del provvedimento di sequestro in particolare rinunciando a una pur succinta valutazione delle censure mosse con una memoria difensiva di ben 61 pagine. L'unico brano, all'interno del provvedimento impugnato, di 30 pagine, attribuibile al Tribunale del riesame e non invece frutto di mera trascrizione del contenuto del decreto di sequestro, è costituito da una ventina di righe a pagina 21 con le quali si ribadisce sostanzialmente il contenuto dell'imputazione e si dedica un brevissimo passaggio alla ricorrente ove si afferma che la stessa non poteva dirsi estranea al meccanismo in oggetto. Con una motivazione del tutto apparente, quindi il Tribunale, anziché valutare se effettivamente a quell'epoca poteva avere un motivo la elusione delle ragioni creditorie del fisco, ha desunto il fumus dall'essere la ricorrente sorella di Maria Angela Suraci e dall'assenza di spiegazioni sulle ragioni dell'acquisto per euro 4.500 delle quote della L.T.M., senza considerare che proprio il rapporto di familiarità giustificava di per sé l'investimento imprenditoriale e che la ricorrente era direttore tecnico della FC transport, poi divenuta L.T.M. International. Il Tribunale ha omesso di considerare che la ricorrente è entrata in gioco solo quale amministratore unico dell'O. s.r.l. dal 3 gennaio 2014 all'il marzo 2014 e poi quale socia dal 3 dicembre 2014 sino al sequestro essendo dunque del tutto estranea a quanto avvenuto negli anni precedenti al 2014; non ha inoltre considerato che F.C.C., pur avendo venduto le quote della FC transport alla moglie e alla cognata odierna ricorrente, in data 3 dicembre 2014 era divenuto unico proprietario della F. logistica srl, società avente in essere tutti i contratti con i clienti importanti e che nello stesso periodo si sono transatti, rateizzandoli, i debiti con le banche e pagati quelli con l'erario, essendo poi state regolarmente pagate le imposte dal 2012 al 2014. Manca inoltre

ogni motivazione sull'apporto fornito dal!' indagata all'associazione a delinquere e sulla stabilità del vincolo oltre che sulla condivisione dei fini da parte della stessa, e avrebbe inoltre dovuto essere oggetto di motivazione il fatto che negli anni 2013 e 2014 è intervenuto un chiaro risanamento delle imprese (di cui è tornato a far parte lo stesso F.C.C), essendosi dunque posta in essere una situazione contrastante rispetto a quella ipotizzata dall'accusa nel 2007 - 2008.

In definitiva non sarebbe comprensibile come l'avvenuta costituzione di una nuova società negli anni 2013 e 2014, dapprima in capo a F.C.C e poi alla moglie e alla cognata, abbia potuto diminuire le garanzie patrimoniali in un contesto nel quale, nel 2014, proprio F.C.C deteneva formalmente sia le quote della società più importanti per fatturato e commesse sia di quella individuata dalla procura come in decozione. La intestazione delle quote della L.T.M. in capo alla ricorrente non può dunque considerarsi atto idoneo ad integrare il reato di cui all'art. 11 non fosse altro che per il dato incontrastato che si è trattato di una nuova società, non gravata da debiti, sicché l'intestazione delle quote alla ricorrente non può avere avuto alcuna finalità di sottrarre garanzie patrimoniali ai creditori.

3. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322 ter c.p. e 11 del d. Igs. n. 74 del 2000 per essere stata disposta la confisca per equivalente nei confronti di beni della persona giuridica per reati commessi dalla persona fisica in contrasto con i principi affermati anche dalle Sezioni unite.

4. In data 17/05/2016 il Difensore della ricorrente ha precisato, con "motivi nuovi", che nel'ambito del medesimo procedimento ordinanza del Tribunale del riesame riguardante altro coindagato è stata annullata dalla Corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è fondato.
Va anzitutto ricordato che nella nozione di violazione di legge, la quale consente, ex art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso le pronunce del giudice del riesame in tema di misure cautelari reali, rientra anche la motivazione apparente del provvedimento impugnato, ovvero quella motivazione che sia sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento stesso (tra le altre, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

In secondo luogo, oltre a doversi premettere che il provvedimento di sequestro preventivo, anche se adottato ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., deve essere adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del presupposto del *fumus commissi delicti*, consistente nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., dell'ipotesi criminosa cui è correlata la confisca, senza che rilevi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, richiesta invece per le misure cautelari personali (Sez. 6, n. 36710 del 26/06/2008, Cappa, Rv. 241511), va rammentato che, secondo l'approdo ormai consolidato di questa Corte in ordine ai poteri del Tribunale del riesame in tema di provvedimenti cautelari reali, nella valutazione del *fumus commissi delicti*, il giudice non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità

del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato (tra le altre, Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, P.M. in proc. Macchione, Rv.265433; Sez.5, n.49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 5, n.28515 del 21/05/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921; Sez. 4 n.15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508).

6. Ciò posto, il Tribunale non pare avere fatto corretta applicazione di detti principi. Se infatti il provvedimento appare avere diffusamente motivato sulla struttura soprattutto del reato di cui all'art.11 del d.lgs. n. 74 del 2000 nonché sul meccanismo fraudolento che sarebbe stato ideato dai coniugi F.C.C-S. per sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale nei confronti dell'Erario in ordine al pagamento delle imposte, quanto alla posizione della odierna ricorrente, si è sostanzialmente limitato invece, a pag. 21, a sottolineare la veste di sorella della stessa rispetto a S.M.A. e la mancata indicazione da parte della stessa di ragioni o interessi "che non siano totalmente sovrapponibili all'intento di sottrarre al Fisco la garanzia patrimoniale generica su cui eventualmente far valere la pretesa erariale", in tal modo, tra l'altro, spostando sulla stessa indagata l'onere di indicare elementi dimostrativi della mancanza di *fumus.*

Sicché, in definitiva, l'ordinanza impugnata non ha spiegato (anche a fronte dei rilievi difensivi effettuati con la memoria in ordine alle vicende cronologiche del coinvolgimento della ricorrente nella gestione delle società pretesamente interessate dal meccanismo fraudolento) da quali elementi sia stato tratto il convincimento che l'indagata abbia, consapevolmente, consentito ai coniugi F.C.C-S. di sottrarsi al pagamento del debito tributario. Si impone dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria.